



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293204

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di

“Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	L'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata il 16/11/2018
Periodo temporale di vigenza	Indeterminato
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC/CGIL – CISL/Scuola – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS – SNALS/CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU OO.SS.: FLC/CGIL - FED. GILDA UNAMS
Soggetti destinatari	Personale tecnico amministrativo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Con il Contratto le parti stabiliscono le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Università del Salento per le attività indicate nell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), volte a consentire l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti. Le risorse che costituiscono il Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice derivano dagli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293204

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata richiesta la certificazione all'Organo di controllo interno con nota prot. n. 105306 del 20/11/2018.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/1/2018 e con D.D. n. 50 dell'8/2/2018 è stato approvato il Piano integrato Università del Salento 2018-2020.
		È assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013
		Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2016, pubblicato il 25/06/2018.
Eventuali osservazioni		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione dell'articolato del contratto

L'Ipotesi di contratto in questione stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Università del Salento per le attività indicate nell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), volte a consentire l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

La contrattazione di II livello è prevista dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale...”.



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293204

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo richiama le attività indicate nell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per le quali devono essere individuate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche attraverso un accordo da stipulare in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

L'articolo prevede l'ammontare percentuale del Fondo, non superiore al 2%, da inserire nel quadro di spesa con riferimento all'importo di ciascun lavoro, servizio e fornitura e la ripartizione tra Fondo incentivante (80%) e Fondo per l'innovazione (20%). L'articolo contiene, altresì, una modulazione della predetta percentuale del 2% in relazione all'importo degli appalti. E' previsto, inoltre, che le somme che costituiscono il Fondo incentivante sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del collaudo/verifica di conformità.

Art. 3 - Personale beneficiario del Fondo Incentivante

L'articolo individua il personale coinvolto nel procedimento di attuazione dell'opera pubblica, del servizio, della fornitura per il quale è riconosciuto il riparto dell'incentivo in base all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Viene definita, poi, la figura dei "collaboratori": "coloro che in relazione alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano in concreto alle diverse fasi del processo di spesa mediante contributo intellettuale e/o materiale". Si prevede, inoltre, che l'affidamento delle funzioni tecniche sia effettuato, su proposta del RUP, con provvedimento formale del Direttore Generale sulla base di appositi avvisi all'interno della struttura interessata che l'Amministrazione si impegna ad emanare in relazione alle professionalità richieste.

Si specifica, altresì, che l'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio, fornitura, il nominativo dei dipendenti incaricati, nonché quello dei loro collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e i relativi coefficienti di incentivazione.

Art. 4 - Ripartizione incentivi

L'articolo in questione stabilisce i coefficienti di ripartizione del Fondo Incentivante i quali sono attribuiti sulla base delle aliquote percentuali indicate nelle tabelle distinte per i lavori (Tabella 1), e per i servizi e le forniture (Tabella 2).

Si prevede che al RUP e al Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione sia riconosciuto almeno il 60% dell'aliquota incentivante mentre ai loro collaboratori è riconosciuto al massimo il 40% dell'aliquota incentivante. Si stabilisce, inoltre, che in assenza di collaboratori la totalità dell'aliquota viene erogata al responsabile dell'attività.

L'articolo stabilisce anche delle riduzioni percentuali del Fondo incentivante conseguenti ad incrementi dei tempi previsti dal cronoprogramma o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo che non trovano legittimazione nelle disposizioni del Codice. Si conclude che la conformità alle norme del Codice di eventuali incrementi dei tempi o dei costi debba essere attestata dal RUP.



Art. 5 - Liquidazione incentivi

Con la presente disposizione contrattuale le parti concordano che al personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi, che dovesse su autorizzazione del responsabile preposto prestare ore di lavoro eccedenti ritenute necessarie dal RUP, saranno riconosciute le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa in materia di lavoro straordinario.

Sulla scorta delle vigenti disposizioni normative le parti ribadiscono che gli incentivi per funzioni tecniche complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'articolo precisa, inoltre, che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero non corrisposte perché prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai lavoratori interessati, incrementano la quota del Fondo incentivante.

Si stabilisce, altresì, che la liquidazione degli incentivi venga disposta entro i 90 giorni successivi all'accertamento e ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Il presente "Contratto" è di tipo esclusivamente normativo, poiché disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo incentivante, che dovranno essere recepiti da apposito Regolamento adottato dall'Ateneo. Pertanto, il presente Accordo non quantifica le risorse finanziarie che, in base all'art. 113, comma 2, del Codice è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.

c) Effetti abrogativi impliciti

Il presente "Contratto" sostituisce l'«*Accordo collettivo decentrato per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le attività professionali interne – art. 18, Legge 11/02/1994, n. 109*», sottoscritto dalle delegazioni della contrattazione integrativa in data 6/02/2004.

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'istituto delle cd. "Funzioni Tecniche" disciplinato dal presente "Contratto" rappresenta un incentivo previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 113 del d.lgs. 50/2016) ed esso viene riconosciuto solo ai soggetti espressamente previsti dalla stessa disposizione normativa e in stretta correlazione con la prestazione richiesta a ciascuna figura, nel rispetto del principio sancito dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, secondo il quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*".



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293204

L'istituto di cui trattasi è riconducibile, altresì, nell'ambito degli strumenti finalizzati a premiare il merito e le professionalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009. A tal fine si evidenzia che il Fondo Incentivante relativo alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi previsti dal cronoprogramma o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, che non trovano legittimazione nelle disposizioni del Codice, è ridotto percentualmente (cfr. art. 4, comma 3 dell'ipotesi di contratto). Peraltro, la corresponsione dell'incentivo richiede il preventivo accertamento delle specifiche attività concretamente svolte dal personale incaricato.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

L'istituto degli incentivi per "Funzioni Tecniche", nella misura in cui rende possibile la valorizzazione delle competenze professionali possedute da ciascun lavoratore insieme anche ai risultati conseguiti, consente di attestare che l'Accordo *de quo* mira ad assicurare il miglioramento dei livelli di efficienza e produttività mediante l'incentivazione dell'impegno e della qualità della prestazione resa dal personale incaricato, in sintonia con la *ratio* posta alla base del d.lgs. n. 150/2009.

Lecce, 20/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Donato De Benedetto

IL RETTORE
f.to Vincenzo Zara